

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2215 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

**che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina**

[notificata con il numero C(2020) 9552]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di sperma di animali della specie bovina. Più specificamente, l'allegato I di tale decisione reca un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE affinché il Regno Unito e la dipendenza della Corona di Jersey figurino nell'elenco di cui all'allegato I di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e la dipendenza della Corona di Jersey dovrebbero essere inseriti nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.
- (4) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).

